



DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

BANDO N. 75 A.A. 2026/2027 PER N. 10 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, contenente le norme sul diritto agli studi universitari ed in particolare l'art. 11;

VISTO il D.P.C.M. 30 aprile 1997 che stabilisce il principio dell'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;

VISTO il Regolamento in materia di collaborazioni studentesche ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 68/2012, emanato con D.R. n. 3182/2026 del 28 settembre 2026;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.10.2026 che ha approvato l'attivazione del Bando;

AVVISA

L'attivazione di un bando per n. 10 collaborazioni studentesche, così come previsto dal D.Lgs. 68/2012.

Art. 1

Oggetto della prestazione

La collaborazione avrà per oggetto:

Servizio custodia, aula lettini n. 3 presso Edificio U18 del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Art. 2

Natura, luogo, tempo, e durata della collaborazione

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

La collaborazione si svolgerà presso i locali del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, **edificio U18, aula lettini n. 3 primo piano** – per il periodo dal **14.12.26 al 11.12.27** sarà organizzata su turni dal lunedì al venerdì, tra le ore **9:00 alle ore 18:00**, per un impegno di ore giornaliere da un minimo di 3 ad un massimo di 6. Gli orari possono subire modifiche in seguito ad esigenze sopravvenute.

Le collaborazioni stesse non potranno avere durata complessiva superiore a 200 ore nell'arco di un anno accademico né durata inferiore a complessive 8 ore.

Per questo bando ogni studente svolgerà una collaborazione di 150 ore totali.

Art. 3

Corrispettivo

Il corrispettivo per ogni ora di prestazione è di € 10,60 (dieci/60) ed è esente dalle imposte ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

In caso di sospensione della collaborazione, quale che sia la causa, e non ne sia stato autorizzato il recupero in un periodo successivo da parte dell'organo conferente, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

Il pagamento del corrispettivo avviene normalmente in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dalla persona responsabile della struttura, che provvederà a certificare la collaborazione entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione. Su espressa richiesta della persona responsabile della struttura, il pagamento può avvenire in due rate.

La spesa graverà sul **progetto ID 2022-CONT-0049, Potenziamento Didattica U.A. MB.D15**

Art. 4

Requisiti obbligatori

La selezione sarà effettuata, così come previsto dall'art. 2 del regolamento sopra citato, previo accertamento dei seguenti requisiti obbligatori:

- iscrizione ai Corsi di cui all'art. 1 del Regolamento in materia di collaborazioni studentesche ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 68/2012;
- regolare pagamento della contribuzione universitaria;
- superamento di almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU) o, per i corsi che le prevedono, i 2/5 delle annualità d'esame, entrambi arrotondati per difetto, previsti dal piano degli studi prescelto, con riferimento agli anni precedenti la domanda di iscrizione (per lo/la studente iscritto/a al primo anno delle Lauree Specialistiche/Magistrali il requisito dei 2/5 dei CFU è sostituito con un voto di Laurea Triennale pari ad almeno 92/110)

Lo/La studente in possesso della certificazione ISEE calcolata dal **CAAF**, utile ai fini della definizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**), dovrà trasmetterla alla Segreteria Studenti per l'aggiornamento dei dati riguardanti il reddito.

Resta **esclusa** la componente studentesca iscritta al primo anno delle Lauree Triennali, Magistrali a ciclo unico, nonché chi fa parte, a seguito di elezione, del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.

Art. 5

Termine e presentazione delle domande

Il presente bando sarà affisso all'albo online d'Ateneo, oltre che pubblicato sul sito web di Ateneo, il giorno 27.10.2026.

Lo/La studente dovrà iscriversi al bando esclusivamente tramite il servizio di Segreterie Online (www.unimib.it), nel periodo compreso tra il 27.10.26 e il 17.11.26.

Se necessario per presentare la candidatura, è possibile consegnare al/alla responsabile del servizio un'autocertificazione dei requisiti richiesti nell'art. 4.

Il punteggio sarà calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

La candidatura alla selezione di cui al presente bando ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate dal regolamento citato in premessa.

Art. 6

Commissione giudicatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta da:

- **Presidente:** Prof.ssa Cecilia Perin;
- **Componente verbalizzante:** Dott. Gianluca Bazzan;
- **Supplente:** Dott. Carlo Lanzarini

Il responsabile del servizio sarà il Dott. Carlo Lanzarini

Art. 7

Modalità di selezione

La Commissione esaminatrice, scaduto il termine stabilito dal bando per le candidature, ricevuta dal preposto ufficio la prima bozza di graduatoria contenente, per ciascuno/a studente, il punteggio base calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando, redige un verbale contenente la graduatoria definitiva del bando.

Tale graduatoria sarà poi affissa per 15 giorni all'albo online d'Ateneo e pubblicata sul sito web di Ateneo.

A parità di punteggio è preferito lo/la studente appartenente al valore dell'indicatore ISEE più basso.

A parità di valore è preferito lo/la studente che abbia superato il maggior numero di crediti che eccedano i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda o il maggior numero di esami di profitto eccedenti i 2/5 di quelli previsti dal piano degli studi relativo agli anni precedenti a quello della domanda.

A parità di numero di esami o di CFU, è preferito lo/la studente con una media di voti superiore.

Art. 8

Costituzione e svolgimento del rapporto di collaborazione

Coloro che risultano collocati in posizione utile in graduatoria, sono convocati il giorno **01.12.2026**, alle ore **10.00** presso la Clinica Zucchi di Carate Brianza – Piazza Madonnina 1- Segreteria del Corso di Laurea di Fisioterapia, per sottoscrivere un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel presente bando, nonché ogni ulteriore indicazione necessaria, e ne riceve copia.

In caso di mancata presentazione o di rinuncia all'incarico, è prevista la decadenza dalla costituzione del rapporto di collaborazione e si procede con le chiamate dei presenti secondo l'ordine di graduatoria.

L'avvenuta assunzione dell'incarico è annotata in un apposito registro delle presenze. Sulla base di richiesta motivata, la struttura può permettere l'accesso ai registri sui quali è annotata la collaborazione.

In caso di irregolarità della prestazione, sarà compito del/della responsabile del servizio comunicare al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento del servizio stesso.

Il Direttore del Dipartimento contesta il parziale o totale inadempimento della prestazione in contraddittorio con lo/la studente interessato/a, sentite altre persone eventualmente a conoscenza dei fatti e, con provvedimento motivato, riducono il compenso di un terzo per l'irregolarità riscontrata ed accertata o revoca l'incarico.

Contro il provvedimento di cui sopra lo/la studente può proporre ricorso al Rettore, la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento con decisione motivata.

In tutti i casi di revoca dell'incarico o di riduzione del compenso, allo/alla studente è inibita la partecipazione ai successivi bandi emessi dalla Struttura.

La Struttura si riserva di interrompere la collaborazione per esigenze oggettive sopravvenute.

In seguito alla sottoscrizione dell'atto di impegno ed ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 81/08, lo/la studente dovrà seguire un'apposita formazione concernente le normative e le procedure vigenti in Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da effettuarsi a cura del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.

La sottoscrizione dell'atto d'impegno e l'assegnazione dell'incarico **non è compatibile** con la richiesta di rimborso delle rate di contribuzione universitaria già versate.

Art. 9

Cessazione del rapporto

Al termine indicato nell'atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento della prova finale per il conseguimento del titolo universitario o comunque della cessazione dell'iscrizione dello/della studente all'Università, anche se questa precede il termine finale inizialmente previsto.

Art. 10

Assicurazione contro gli infortuni

L'università provvede alla stipula dell'assicurazione contro gli infortuni a favore della persona cui sia stato conferito l'incarico di collaborazione.

L'incarico non dà luogo invece ad alcun obbligo di assicurazione pensionistica.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente all'espletamento della presente selezione ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella persona del Rettore, Legale Rappresentante, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano.

Art. 12

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge del 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Prof. Giuseppe Carrà, Via Cadore 48, 20900 Monza (MB).

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni contenute nella normativa vigente e nello Statuto e Regolamenti dell'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Monza, 26.10.2026

Il Direttore

Prof. Giuseppe Carrà



Firmato digitalmente
da Giuseppe Carrà
Data: 26.10.2026
13:33:39 CET
Organizzazione:
BICOCCAMILANO/1
2621570154